

Repertorio n. 4392

Raccolta n. 3143

**DEPOSITO DEL VERBALE CONTENENTE LE MODIFICAZIONI
DELL'ATTO COSTITUTIVO E RELATIVO STATUTO MODIFICATO
DELL'ASSOCIAZIONE**

**"IL CUORE DI CRISTIANO - ASSOCIAZIONE PER L'ONCOLOGIA PEDIA-
TRICA ONLUS"**

PER ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D. LGS.117/2017

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno diciannove del mese di ottobre, nel Comune di Fiumicino, via Anco Marzio n. 94, nel mio studio.

Innanzi a me Dottor **GIUSEPPE FALCO**, Notaio in Fiumicino, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

E' PRESENTE LA SIGNORA

- **VAGNI LOREDANA**, nata a Roma (RM) il primo gennaio 1967 e domiciliata, per la carica, in Fiumicino, via Mario Trabucchi n. 43

(VGN LDN 67A41 H501K);

la quale interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e rappresentante legale con espresso mandato della Associazione senza scopo di lucro **"IL CUORE DI CRISTIANO - ASSOCIAZIONE PER L'ONCOLOGIA PEDIATRICA ONLUS"**, con sede in Fiumicino, via Mario Trabucchi n. 43, codice fiscale n. 97588650586; iscritta nel Registro del Volontariato della Regione Lazio, Sezione Servizi Sociali al n. 24695 con decorrenza dal 7 aprile 2010 (Associazione costituita con atto ricevuto dal Notaio Paolo Fenoaltea di Roma in data 28 gennaio 2010, rep. n. 18703/11261, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Roma 2 il 15 febbraio 2010 al n. 4921 serie 1T, il cui attuale statuto è stato approvato con verbale del 5 settembre 2013, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma il 19 settembre 2013 al n. 7998, serie 3); di seguito indicata anche solo come **l'Associazione**; in virtù dei poteri alla stessa spettanti in forza dell'attuale statuto, della Legge, nonché in virtù della delibera dell'Assemblea dei Soci in data 28 (ventotto) settembre 2020 (duemilaventi), come in appresso meglio descritta ed allegata al presente atto.

Io Notaio sono certo della identità personale di detta comparsa, la quale con il presente atto, sotto ogni responsabilità di Legge, dichiara, riconosce e

PREMETTE

- che in data 27 settembre 2020 alle 16.00 l'Assemblea dei soci è stata regolarmente convocata mediante avviso ai soci in prima convocazione e in data 28 settembre 2020 alle ore 18 in seconda convocazione, presso la sede sociale dell'Associazione in Fiumicino, via Mario Trabucchi n. 43, nei termini e con le forme previste nell'articolo 7 (sette) del vigente statuto;

REGISTRATO A:
ROMA VII
IL 29/10/2020
N. 2653
SERIE 1T

- che in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione, in data 28 settembre 2020, come sopra specificato, validamente costituita ai sensi di Statuto, l'Assemblea dei Soci approvava all'unanimità le modifiche proposte dal Presidente, signora VAGNI LOREDANA, attuale comparente, in ordine alle ragioni di carattere tecnico che rendono opportune e necessarie le modifiche dello Statuto della Associazione in adeguamento alla vigente normativa degli Enti del Terzo Settore (D.lgs. n. 117 del 2017 e successive modifiche ed integrazioni), anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 101, comma 2, del medesimo Decreto, in modo che l'associazione, attualmente organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), potesse assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore, Organizzazione di Volontariato (ODV) mediante l'iscrizione nella apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di prossima istituzione, con la precisazione che l'Associazione continuerà ad utilizzare nella denominazione ed in ogni comunicazione rivolta a terzi la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS" fino all'effettiva iscrizione nel suddetto Registro Unico Nazionale in osservanza di quanto previsto negli artt. 101, 102, 104 del D.lgs. 117 del 2017, in conformità all'autorizzazione della Commissione Europea; conferendo contestualmente in seno alla anzidetta delibera alla stessa comparente, come infra allegata sotto la lettera "A", pieno mandato di rappresentanza al fine di depositare quanto deliberato nella anzidetta assemblea dei soci in atto notarile pubblico al fine del riconoscimento dell'Associazione quale Organizzazione di Volontariato - Ente del Terzo Settore e della relativa iscrizione nell'apposito Registro;

- che è sua intenzione depositare nei miei atti il verbale di delibera dell'anzidetta Assemblea dei Soci intervenuta in data 28 (ventotto) settembre 2020 (duemilaventi) ed il testo dello Statuto nella nuova versione, adeguato alla normativa per gli Enti del Terzo Settore, che si compone di 21 (ventuno) articoli, come infra allegato al presente verbale, al fine di richiedere ed ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore e la relativa iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sezione Organizzazioni di volontariato (ODV) di prossima istituzione;

tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

La comparente mi richiede di depositare nei miei atti, al fine di richiedere ed ottenere per l'Associazione la qualifica di Ente del Terzo Settore e la relativa iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sezione Organizzazioni di volontariato (ODV):

- il verbale dell'Assemblea dei soci dell'Associazione di approvazione delle modifiche per l'adeguamento alla normativa

per gli Enti del Terzo Settore come Organizzazione di volontariato (ODV), intervenuta in data 28 (ventotto) settembre 2020, per estratto autenticato da me Notaio in data odierna, repertorio n. 4391;

- la copia del nuovo Statuto, come approvato nella anzidetta assemblea dei soci dell'Associazione, adeguato alla normativa per gli Enti del Terzo Settore, che si compone di 21 (ventuno) articoli;

detti documenti rispettivamente si allegano sotto le lettere "A" e "B" al presente atto, omessane per entrambi la lettura per espressa volontà della comparente, avendone la stessa esatta conoscenza, ed il cui contenuto deve intendersi come qui integralmente riportato e trascritto;

io Notaio aderisco alla richiesta ed allego i detti documenti; la comparente, nella sua qualità anzidetta, mi autorizza a rilasciarne copia a chiunque ne faccia richiesta, anche ai fini di cui in premessa e per richiedere ed ottenere per l'Associazione la qualifica di Ente del Terzo Settore e la relativa iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sezione Organizzazioni di volontariato (ODV).

La comparente, signora VAGNI LOREDANA, a seguito delle intervenute modifiche, come da documentazione sopra allegata, dichiara e riconosce che l'Associazione **"IL CUORE DI CRISTIANO - ASSOCIAZIONE PER L'ONCOLOGIA PEDIATRICA E LA DISABILITA' INFANTILE - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO - ENTE DEL TERZO SETTORE"**, avrà un patrimonio non inferiore a quello minimo per le Associazioni previsto dall'articolo 22 del D.Lgs. n. 117 del 2017 al fine di ottenere l'acquisto della personalità giuridica e precisamente non inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), come risulterà anche dalla documentazione bancaria che si allegherà al momento della richiesta della iscrizione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 22, quarto comma del D.Lgs. n. 117/2017.

Inoltre l'Associazione fino all'effettiva iscrizione nel Registro Unico suddetto resterà disciplinata dalla normativa dettata con specifico riferimento alle ONLUS (D.Lgs. n. 460/1997) che rimarrà in vigore sino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal Titolo X del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017, di seguito anche il "Codice") in coerenza con l'interpretazione autentica data dall'art. 104, commi 1 e 2, del Codice medesimo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, in base al quale le disposizioni di carattere fiscale vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo Codice continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice (e comunque non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico); il tutto come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nelle sue Circolari.

Il Presidente del Consiglio Direttivo dichiara e riconosce che, per l'esecuzione della predetta deliberazione, è personalmente delegato, in base alla suddetta delibera allegata, a porre in essere quanto necessario al fine del riconoscimento dell'Associazione quale Ente del Terzo Settore - Organizzazione di Volontariato, con ampio mandato anche di poter all'uopo presentare tutta la documentazione necessaria e/o utile che venisse eventualmente richiesta.

Le spese del presente atto, e relative, sono a carico della Associazione.

Si richiedono tutte le agevolazioni fiscali previste dal D.Lgs. n. 117/2017, e sue successive modifiche ed integrazioni, anche ai sensi dell'art. 82 di detto Decreto ed ogni altra agevolazione prevista dalla Legge; pertanto, il presente atto, avente ad oggetto l'approvazione delle modifiche statutarie per l'adeguamento alla normativa degli Enti del Terzo Settore, sopra richiamata, è esente dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo.

Il presente atto - in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mia mano su otto pagine di due fogli - è stato da me Notaio letto alla comparente, la quale lo ha dichiarato conforme alla sua volontà.

Sottoscritto alle ore diciassette e minuti quindici.

F.to: VAGNI LOREDANA

" GIUSEPPE FALCO (L.S.)

Allegato "B" al n. 3143 alla Raccolta

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"IL CUORE DI CRISTIANO - ASSOCIAZIONE PER L'ONCOLOGIA PEDIATRICA E LA DISABILITA' INFANTILE - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO - ENTE DEL TERZO SETTORE "

Art. 1 Costituzione

1. E' costituita, nel rispetto delle disposizioni del Codice del terzo settore (Decreto legislativo 3 agosto 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni), con sede in Fiumicino, via Mario Trabucchi n. 43, una Associazione senza fini di lucro denominata **"IL CUORE DI CRISTIANO - ASSOCIAZIONE PER L'ONCOLOGIA PEDIATRICA E LA DISABILITA' INFANTILE - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO - ENTE DEL TERZO SETTORE"** o anche in breve **"IL CUORE DI CRISTIANO - ASSOCIAZIONE PER L'ONCOLOGIA PEDIATRICA E LA DISABILITA' INFANTILE - ODV - ETS"** già **Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale**, di seguito anche indicata anche solo come "Associazione".

L'Associazione continuerà ad utilizzare nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo "ONLUS", fino al momento dell'iscrizione nel costituendo Registro Unico del Terzo Settore, e, in ogni caso, in osservanza di quanto previsto dagli articoli 101, 102 e 104 del D.Lgs. 117/2017, in conformità all'Autorizzazione della Commissione Europea.

2. L'Associazione, che ha durata illimitata, è democratica, apartitica, non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, assistenziali, solidaristiche e di utilità sociale nel rispetto della normativa del Codice del Terzo Settore.

2. Sede

1. L'associazione ha sede in Via Mario Trabucchi 43 - Fiumicino (RM) e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

3. Oggetto e Scopo

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di assistenza e solidarietà sociale, nei campi della beneficenza, dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'istruzione e della formazione, relativamente alle malattie oncologiche pediatriche.

2. Per realizzare tale scopo l'Associazione svolge le seguenti attività ed iniziative, come indicate nell'articolo 5, comma 1, Codice del Terzo Settore:

- beneficenza diretta ai bambini sottoposti a cure oncologiche e alle loro famiglie, mediante l'acquisto diretto e donazione agli stessi di pigiama, biancheria intima, vestiti, scarpe, giochi, materiale scolastico, ecc.;
- attivare campagne di sensibilizzazione e di raccolta fondi anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa;
- realizzazione di un centro di riabilitazione psico-fisica

per bambini sottoposti ad interventi neurologici ed a trattamenti chemioterapici;

- ricercare e mettere a disposizione quelle capacità professionali che possono rivelarsi utili alla realizzazione dei progetti dell'associazione;

- favorire e gestire le iniziative atte al miglioramento ed allo sviluppo degli aspetti tecnico-organizzativo, sociali ed assistenziali, nonché degli specifici settori riguardanti l'informazione, la ricerca e la formazione delle persone coinvolte nel problema;

- istituire premi, borse di studio, o contributi per incoraggiare studi e ricerche scientifiche nell'ambito oncologico;

- provvedere a pubblicazioni periodiche o straordinarie;

- cooperare con altri enti non profit, anche mediante contribuzioni (in danaro o in natura) ad altre Associazioni anche di fatto, Enti pubblici e privati e gli altri Enti del Terzo Settore, aziende e istituzioni pubbliche (che già operano nel campo delle malattie oncologiche e pediatriche) e per promuovere e realizzare i progetti e le attività di cui ai punti precedenti.

L'Associazione persegue il proprio scopo anche attraverso lo sviluppo di attività atte a:

a) stabilire e mantenere rapporti con gli Organi governativi e legislativi internazionali, europei, nazionali e regionali, con gli Enti Locali e con i Centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità e dello svantaggio in generale, ponendo attenzione ai diritti inalienabili di donne, bambini, adolescenti, giovani adulti, adulti e anziani;

b) promuovere e partecipare ad iniziative anche in ambito legislativo, amministrativo e giudiziario a tutela delle persone con svantaggio e loro familiari;

c) promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione, proponendo alle famiglie ogni utile informazione anche di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;

d) promuovere il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro;

e) promuovere la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento di docenti e personale di ogni ordine e grado; formare persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività gestite dalle realtà appartenenti all'unitaria struttura;

f) promuovere lo sviluppo di strutture e servizi: abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivi - ludico motori - pre-promozionali e pre-sportivi, centri di formazione, strutture diurne e/o residenziali, anche in modo tra loro congiunto. Ciò può avvenire an-

che attraverso la promozione, la partecipazione e/o la costituzione di enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni delle persone con svantaggio, favorendo la consapevolezza di un problema sociale e non privato;

g) promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano prioritariamente i temi afferenti l'inclusione sociale;

h) assumere, in ogni sede, la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili, di cittadini che per loro particolare condizione di svantaggio, da soli non sanno o non possono rappresentarsi.

Unicamente per il perseguimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, anche modali.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale in osservanza dei principi di verità, trasparenza, correttezza con i sostenitori e con il pubblico nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti dalla legge, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla Legge dalla normativa degli Enti del Terzo settore.

4. Patrimonio ed entrate dell'associazione

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

2. Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.

3. Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuate da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- da ogni altra entrata, ammessa dal Codice del Terzo Settore che concorra ad incrementare l'attività associativa.

4. Il consiglio direttivo annualmente potrà stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione.

5. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

6. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

5. Soci fondatori, soci ordinari, soci onorari e beneficiari dell'associazione

1. L'Associazione si compone di un numero illimitato di associati ma non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato per lo svolgimento in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5 del Codice del terzo Settore. Si applica la disciplina dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 117/2017.

Tutti i membri dell'Associazione hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla normativa applicabile.

L'ingresso in associazione avviene secondo modalità non discriminatorie, nel rispetto del Codice del Terzo Settore.

Posso essere associati dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche, Associazioni anche di fatto, Enti pubblici e privati ed anche gli altri Enti del Terzo Settore (a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle organizzazioni di volontariato) che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano a realizzarle.

3. Sono aderenti dell'associazione:

- soci fondatori;
- soci ordinari;
- soci onorari;
- beneficiari dell'associazione

4. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

5. L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età, iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati, diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e

le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

4. Sono Soci Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'associazione stessa.

5. Sono Soci Ordinari dell'associazione coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza.

6. Sono Soci Onorari dell'associazione coloro che svolgono attività per l'associazione considerati di particolare rilevanza e meritevoli di merito, o coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal consiglio direttivo.

7. Sono beneficiari dell'associazione coloro cui vengono erogati i servizi che l'associazione si propone di svolgere.

8. Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.

9. Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il consiglio direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

10. Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

11. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione del consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il collegio arbitrale di cui al presente statuto; in caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.

Le prestazioni effettuate dagli Associati in relazione all'attività dell'Associazione sono effettuate in modo personale, spontaneo e a titolo gratuito.

Al singolo associato possono essere solo rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima, con divieto di rimborsi spesa di tipo forfettario, nel ri-

spetto del principio del divieto di distribuzione di utili anche in via indiretta.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

L'Associazione opera prevalentemente mediante l'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

I dati relativi ai volontari che prestano la loro opera in modo non occasionale all'Associazione saranno depositati dall'Associazione al Registro dei Volontari nel rispetto della normativa di cui al Codice del Terzo Settore.

Coloro che prestano attività di volontari sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

Può essere previsto un rimborso spese effettivamente sostenute dal Volontario purché documentate e strettamente legate all'attività statutarie. In casi specifici previsti dal Consiglio Direttivo è possibile riconoscere al Volontario un rimborso per spese autocertificate che non dovrà mai superare i limiti previsti dalla Legge.

L'assunzione di lavoratori subordinati o il conferimento di incarichi a lavoratori autonomi sono ammessi se necessario per perseguire le attività di interesse generale e le finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

Il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari e al 5% (cinque per cento) del numero degli associati ovvero alle diverse proporzioni fissate di volta in volta dalla Legge ed in particolare modo dal D.Lgs. 117/2017.

Per l'attività di interesse generale prestata, le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

La qualità di Volontario dell'Associazione è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo o comunque retribuito svolto per conto dell'Associazione.

6. Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea degli aderenti all'associazione;
- il presidente del consiglio direttivo;
- il vice presidente del consiglio direttivo;
- il consiglio direttivo;
- il comitato esecutivo;
- il segretario del consiglio direttivo;
- il tesoriere;
- il collegio dei revisori dei conti.

7. Assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione.

2. L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile) e del bilancio preventivo (entro il 31 dicembre). Essa inoltre:

- provvede alla nomina del consiglio direttivo del presidente e del vice presidente del consiglio direttivo, del tesoriere e del collegio dei revisori dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dal presente Statuto e dalla normativa applicabile;

3. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli Associati oppure del Collegio dei Revisori dei Conti.

Per la validità della costituzione dell'assemblea deve intervenire in prima convocazione almeno il 50% dei soci, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, l'assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (art. 21 c.c.).

E' ammesso il voto per delega, conferita ad altro socio per iscritto. Tuttavia, nessun associato può rappresentare più di tre associati ove il numero degli associati sia inferiore a cinquecento, ove invece si superi detta soglia ogni associato può rappresentare al massimo cinque associati.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

8. Consiglio direttivo

1. L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo

composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri, compresi il presidente, il vice presidente e il tesoriere.

Del Consiglio Direttivo possono far parte solo gli associati; i suoi membri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato eventualmente associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

I membri del Consiglio Direttivo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti dai codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

2. Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo, resta in carica per 5 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

3. Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell'assemblea o di altri organi. In particolare il Consiglio direttivo:

- definisce le attività e le linee di sviluppo dell'associazione predisponendo i programmi da sottoporre all'assemblea;
- predispone e sottopone all'assemblea il bilancio consuntivo, la relazione gestionale ed il bilancio preventivo;
- propone eventuali modifiche di Statuto, motivandole;
- prende atto delle dichiarazioni di recesso degli associati dandone comunicazione all'assemblea;
- esamina ed approva le domande di ammissione dei candidati a socio;
- svolge ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla normativa applicabile.

4. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza con la presenza di almeno la metà dei componenti. Alle riunioni del Consiglio direttivo, i consiglieri assenti non potranno essere rappresentati per delega, ed in caso di assenza a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, il consigliere potrà essere ritenuto dimissionario. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

5. Il Consiglio direttivo, di concerto con il Presidente dell'Assemblea, può altresì delegare ad uno dei consiglieri le funzioni di:

- rappresentanza dell'associazione nei rapporti con soggetti terzi per le iniziative utili al conseguimento dei fini dell'associazione stessa, con esclusione dell'aspetto amministrativo-economico, di esclusiva spettanza del Tesoriere;
- gestione ed esecuzione di un determinato progetto;
- esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo.

Il consigliere così delegato deve informare il Consiglio direttivo della propria attività entro la prima riunione utile

del Consiglio direttivo stesso.

6. Il Consiglio direttivo di norma viene convocato dal proprio Presidente ovvero dai due terzi dei suoi componenti, con auto convocazione con le modalità ritenute più idonee.

7. In materia di conflitto di interessi, si applica quanto previsto dall'articolo 2475-ter del codice civile.

8. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

9. Presidente

Al presidente dell'associazione spetta la rappresentanza generale dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del consiglio direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al consiglio stesso.

2. Al presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

3. Il presidente convoca e presiede l'assemblea, il consiglio direttivo e il comitato esecutivo, ne cura l'esecuzione delle relative azioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

4. Il presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al consiglio direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

10. Vice presidente

1. Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

11. Comitato esecutivo

Il comitato esecutivo è composto dal presidente, dal vicepresidente, dal segretario, dal tesoriere e da altri consiglieri e viene nominato dal Consiglio Direttivo qualora se ne ravvisi la necessità od opportunità.

2. Il comitato esecutivo esplica le attribuzioni e i compiti affidatigli dal consiglio direttivo.

3. Per le convocazioni delle adunanze del comitato esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente statuto per le adunanze del consiglio direttivo.

12. Segretario del consiglio direttivo

1. Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del consiglio direttivo e del comitato esecutivo e coadiuva il presidente e il consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

2. Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del consiglio direttivo, del comitato esecutivo nonché del libro degli aderenti all'associazione.

13. Organo di Controllo

L'Assemblea degli associati può nominare un organo di controllo interno, anche monocratico, e vi provvederà obbligatoriamente quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: centodiecimila euro (o alla diversa somma indicata dalla legge tempo per tempo);

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: duecentoventimila euro (o alla diversa somma indicata dalla legge tempo per tempo);

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 (cinque) unità (o il diverso numero previsto dalla legge tempo per tempo).

Detto obbligo di nomina cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti previsti dalla Legge non vengono superati.

Qualora dovesse essere nominato, ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo, se nominato, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti indicati dalla legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo, anche monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, che dovrà essere esibito in caso di richiesta degli associati.

14. Libri dell'associazione

1. L'Associazione, oltre le scritture prescritte negli articoli 13 (bilancio di esercizio), 14 (bilancio sociale) e 17 comma 1 (registro dei volontari), del D.Lgs. 117/2017, ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, se nominato, e del Revisore Legale dei Conti, se nominato, e degli altri organi sociali, tenuto a cura dei rispettivi organi;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

I soci in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto di esaminare presso la sede dell'Associazione i libri sociali, previa richiesta scritta, con almeno cinque giorni di anticipo, all'organo che ne cura la tenuta.

15. Tesoriere

1. Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

16. Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).

2. L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.

3. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del consiglio direttivo.

4. I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea, del consiglio direttivo e del comitato esecutivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci.

17. Bilancio consuntivo e preventivo

1. Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo, si compone dello stato patrimoniale, del rendiconto finanziario con l'indicazione dei proventi, degli oneri dell'Associazione e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie in conformità all'articolo 13 del Codice del Terzo settore.

Il bilancio, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a duecentoventimila euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del terzo Settore.

Il Bilancio e le scritture contabili devono essere redatti e tenuti ai sensi degli articoli 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di utilità generale a seconda dei casi o nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o in una nota integrativa al bilancio.

Il Bilancio degli Enti del Terzo Settore non iscritti al Registro delle Imprese deve essere depositato presso il Registro unico Nazionale del Terzo Settore.

2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

3. Entro il 30 settembre di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

4. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

18. Avanzi di gestione

1. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, nel pieno rispetto dell'articolo 8 del D.Lgs. 117/2017, o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) ovvero altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o sul sito internet della rete associativa cui aderiscono, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

In caso di ricavi rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 (uno) milione di euro, l'associazione deve depositare presso il Registro Unico del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche Sociali, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D.Lgs. 117/2017 ed il Consiglio Nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'associazione, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

19. Scioglimento

1. L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di scioglimento della Associazione, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio Statale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa disposizione disposta dalla legge ad altri Enti del terzo Settore e precisamente in favore di Enti del Terzo Settore che svolgono attività analoga a quella in oggetto, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata A/R o secondo le disposizioni di cui al Dlgs. n. 82/2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

20. Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Roma.

21. Legge applicabile

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e alle norme del Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

F.to: VAGNI LOREDANA

" GIUSEPPE FALCO (L.S.)